

(N. 632)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1954 (V. Stampato N. 793)

d'iniziativa dei Deputati GUARIENTO, SARTOR, VALANDRO Gigliola, BREGANZE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 LUGLIO 1954

Modifiche alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comma 5° dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonché al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province e dei Comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro ».

Art. 2.

L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi, le frazioni, borgate e contrade che ne siano sprovviste ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali già esistenti, tale contributo sarà concesso nella misura del 3 per cento ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI